



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Prot. n. **L2846/21**

Mantova, 28.05.2021

Agli UST di Mantova e di Cremona

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Servizi Educativi dell'Infanzia

Agli Istituti Capofila della Rete SPS

OGGETTO: aggiornamento sulle misure di isolamento e quarantena alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.

Vista la circolare ministeriale n. 0022746 del 21/05/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulla definizione di caso Covid – 19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2" in relazione alla mutata situazione epidemiologica, sono state aggiornate da Regione Lombardia le disposizioni per le attività di sorveglianza sanitaria in ambito scolastico. In particolare si esplicita quanto segue:

- 1) **I soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 (casi) in assenza di variante o in presenza di variante inglese** possono rientrare in comunità con tampone negativo effettuato a partire dal 10° giorno e se asintomatici da almeno tre giorni.
Se positivi per più di 21 giorni e asintomatici da almeno una settimana:
 - ✓ gli alunni vengono considerati guariti e possono rientrare in comunità e quindi a Scuola.
 - ✓ il personale scolastico, inquadrato come lavoratore, può rientrare solo in comunità ma necessita di un tampone negativo per il rientro sul luogo di lavoro.
- 2) **I casi positivi con variante brasiliana, sudafricana o indiana** (accertata e/o sospetta) possono rientrare in comunità con tampone negativo effettuato a partire dal 10° giorno e se asintomatici da almeno tre giorni.
I soggetti positivi per più di 21 giorni anche se asintomatici non possono rientrare in comunità in quanto necessitano sempre di un tampone molecolare negativo.
- 3) **I contatti ad alto rischio in assenza di variante o in presenza di variante inglese** devono essere individuati nelle 48h antecedenti dall'inizio dei sintomi o dall'effettuazione del tampone e possono terminare la quarantena solo con tampone negativo effettuato a partire dal 10° giorno. Quindi il periodo di quarantena si conclude dopo un periodo di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, con l'esecuzione di un tampone con esito negativo. L'esito negativo di un eventuale tampone effettuato prima del 10° giorno NON interrompe la quarantena.

N.B.: Non è previsto il termine della quarantena senza l'esito di un tampone negativo.



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

- 4) **I contatti a basso e ad alto rischio in presenza di variante brasiliana, sudafricana o indiana** devono essere ricercati fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o della positività a tampone se caso asintomatico. È quindi prevista la quarantena sia per i contatti ad alto che a basso rischio. Il periodo di quarantena si concluderà solo con l'esecuzione di un tampone con esito negativo effettuato a partire dal 10° giorno.

N.B.: Non è previsto il termine della quarantena senza l'esito di un tampone negativo.

Gli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico restano a disposizione per ogni eventuale necessità attraverso il numero verde e la casella di posta elettronica dedicati.

Cordiali saluti.

Il Referente Covid – 19 per le Scuole

Laura Rubagotti

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa Laura Rubagotti – Dirigente UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti
Il Referente del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa Elena Lameri – UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti